

REGOLAMENTO

Legge Regionale n.24 dell'8.08.2001 così come modificata e integrata
dalla Legge Regionale n.24 del 13.12.2013 e dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa
n.154 del 06/06/2018

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Approvato con Delibera C.U. n.110 del 20.12.2018

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze, site nei territori comunali di Camposanto, Cavezzo, Concordia s. S., Medolla, Mirandola, San Felice s. P., San Possidonio, San Prospero, aderenti all'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (di seguito UCMAN), che presentano i requisiti previsti dall'art.20 della L.R.24/2001 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 2 – NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.

L' UCMAN assegna gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica su istanza degli interessati in possesso dei requisiti, procedendo alla formazione di una graduatoria a bando chiuso, aggiornata semestralmente, per ciascun Comune aderente all'Unione. Nella graduatoria vengono inserite le istanze degli interessati in base ai punteggi attribuiti secondo quanto stabilito dalla tabella allegata al presente regolamento.

Gli alloggi disponibili in ciascun Comune aderente all' Unione sono assegnati da UCMAN nel rispetto dell'ordine stabilito nelle graduatorie dei singoli territori, così come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento e con le modalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 3 – CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione di alloggio ERP, redatta su apposito modulo in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dovrà indicare:

- Le generalità del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare;
- Il possesso dei requisiti per l'accesso all'E.R.P di cui all'art.15 della L.R.24/2001 e ss. mm.ii. e le condizioni che danno origine ai punteggi, ai sensi di quanto stabilito dal presente regolamento;
- Il recapito, se diverso dalla residenza, dove far pervenire le eventuali comunicazioni;
- L'ambito territoriale di assegnazione.

La domanda potrà essere presentata **dal 01 marzo al 15 aprile e dal 01 settembre al 15 ottobre di ogni anno**, presso gli sportelli territoriali dei singoli Comuni, nei giorni di ricevimento del pubblico.

La domanda è valida per due anni dalla data di presentazione, fatto salvo l'obbligo di presentare, entro ciascuno dei suddetti termini, la richiesta di inserimento in graduatoria, utilizzando il modulo preposto per la conferma o per l'aggiornamento corredata dell'eventuale documentazione integrativa, ai fini dell'attribuzione del punteggio. La mancanza di comunicazione di conferma o di aggiornamento comporterà la decadenza della domanda.

ARTICOLO 4 – REQUISITI PER L'ACCESSO NEGLI ALLOGGI DI ERP (art. 15 L.R.24/2001)

I requisiti per l'accesso negli alloggi di edilizia residenziale pubblica debbono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente ai requisiti di cui alle sottostanti lettere c), d), e), anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda;

a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata, prevista dalla legislazione vigente

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

- a.1) cittadino italiano;
- a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;
- a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19, del D.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a.4) titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2, del D.lgs. 19 novembre del 2007, n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) residenza o sede dell'attività lavorativa

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

b.1) abbia residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;

b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel Comune presso il quale presenta la domanda.

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi. Il richiedente iscritto all'AIRE entro 3 mesi dal provvedimento di assegnazione, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dell'assegnazione prevista all'art.25, comma 7, L.R. 24/2001.

I limiti relativi alla residenza anagrafica possono essere derogati laddove si realizzino specifici accordi intercomunali tra Comuni aderenti a UCMAN, volti a favorire la mobilità dei cittadini negli alloggi ERP.

c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili

I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà dei Comuni disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.PR. n.445/2000.

Non preclude l'assegnazione di alloggio ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione

della convivenza di cui alla Legge n.76/2016, o della convivenza more uxorio, il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

e) requisito del reddito del nucleo avente diritto

Il requisito del reddito si articola in due componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare.

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato ai sensi della vigente normativa sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS, nel rispetto dei valori determinati dalle apposite delibere regionali in materia;

Al fine dell'accesso nell'ERP entrambi i valori, sia l'ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione dell'alloggio ERP.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

La L.R. n. 24 del 2001 in relazione all'accesso prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione.

I limiti di reddito relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare sono aggiornati, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dal Dirigente del Servizio Regionale competente per materia con cadenza triennale.

ARTICOLO 5 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande ammesse concorrono alla formazione della graduatoria provvisoria.

Sulla base delle situazioni dichiarate dal nucleo richiedente e/o documentate, l'ufficio competente, procede all'attribuzione in via provvisoria, dei punteggi spettanti per ciascuna domanda. Procede quindi alla formazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti.

Nella stessa graduatoria provvisoria, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria è costituita dalle nuove domande e da quelle presentate nei due anni precedenti e aggiornate o confermate, e contiene il punteggio totale attribuito a ciascuna domanda. Tale graduatoria viene pubblicata all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e a quello del Comune di ubicazione degli alloggi per almeno 15 giorni consecutivi, e ne viene data comunicazione scritta agli interessati.

La graduatoria provvisoria verrà trasmessa ai componenti della Commissione di cui all'art.7.

Entro 15 giorni dal termine della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento. Il ricorso va inoltrato all'ufficio casa dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, tramite gli sportelli sociali presenti sul territorio.

Entro 20 giorni dal termine ultimo concesso per la presentazione dei ricorsi, l'Ufficio competente convoca la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento. La Commissione esamina le domande relative ai ricorsi presentate in tempo utile, nonché le domande per le quali è opportuna la verifica, corredate della relativa documentazione e formula la graduatoria definitiva.

E' facoltà dell'ufficio competente e della Commissione, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate dall'Ufficio competente e

dalla Commissione, ogni dichiarazione e/o ogni elemento utile, anche integrativo, atti a verificare il possesso dei requisiti e delle condizioni dichiarate nella domanda.

E' altresì facoltà dell'ufficio competente e della Commissione, disporre d' ufficio tutti i controlli atti ad accertare la reale situazione del concorrente con particolare riguardo al possesso dei requisiti per l'assegnazione.

Qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il richiedente viene escluso dalla graduatoria.

La Commissione, esaminate le domande, le documentazioni e gli eventuali ricorsi presentati, redige la graduatoria definitiva; qualora vi siano concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, vengono considerati preferenziali i criteri sotto elencati e con priorità nel seguente ordine:

- a) minore valore ISEE;
- b) maggior periodo di residenza continuativa nel Comune in cui si presenta la domanda.

La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio dell'Unione, del Comune e affissa presso gli uffici e sportelli interessati al procedimento per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo dalla data di pubblicazione.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita dalla successiva graduatoria definitiva, ai sensi del presente Regolamento.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

I potenziali assegnatari vengono individuati sulla base dell'ordine stabilito dalla graduatoria, tenuto conto della composizione del nucleo familiare del richiedente in rapporto alla tipologia degli alloggi disponibili, nel rispetto dei seguenti criteri:

- per mini alloggi nuclei familiari composti da 1-2 persone;
- per alloggi medi nuclei familiari composti da 3-4 persone;
- per alloggi grandi nuclei familiari composti da 5 persone ed oltre.

Il Responsabile dell'ufficio competente può effettuare di volta in volta, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati, in relazione a particolari condizioni sociali, sanitarie o di emergenza del nucleo familiare avente diritto all'assegnazione, ed anche in rapporto alle caratteristiche degli alloggi disponibili.

ARTICOLO 7 - COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP

Per la formulazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP viene nominata dalla Giunta dell'Unione una Commissione così composta:

- il Responsabile del servizio Integrazione e Autonomia Sociale con funzioni di Presidente;

- n° 2 rappresentanti dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord di cui uno con funzioni di vicepresidente vicario della Commissione;
- n° 1 rappresentante dell'ACER indicato da ACER in qualità di ente gestore alloggi ERP;
- n° 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli inquilini.

Per ogni componente effettivo viene nominato un supplente.

La Commissione è valida quando partecipano almeno 4 membri in prima convocazione.

La seconda convocazione può avvenire dopo mezz'ora dalla prima con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente della Commissione.

La segreteria operativa della suddetta Commissione è formata dagli operatori dell'Ufficio casa del Servizio Integrazione e Autonomia Sociale dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord.

La convocazione della Commissione dovrà avvenire con almeno 5 gg. di anticipo sulla data fissata per la riunione, anche attraverso invio di convocazione a mezzo fax o posta elettronica.

ARTICOLO 8 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata ogni qualvolta si debba procedere alla verifica dei ricorsi, all'esame delle domande di cui il servizio competente per l'istruttoria ne richieda la verifica, all'aggiornamento e alla formazione della graduatoria definitiva.

La Commissione formula la graduatoria definitiva sulla base delle verifiche delle domande sottoposte dal servizio competente per l'istruttoria, verifica i ricorsi e gli aggiornamenti presentati.

La Commissione può, di propria iniziativa, esaminare una o più domande oltre a quelle per le quali è chiesta la verifica.

Qualora la Commissione accerti la non sussistenza dei requisiti e/o la loro perdita, nonché la mancanza e/o il mutamento delle condizioni che hanno dato diritto al punteggio, procede alla ridefinizione del punteggio e alla ricollocazione nella posizione in graduatoria conseguente al diverso punteggio attribuito, o all'esclusione dalla graduatoria comunicando la decisione assunta al richiedente;

La Commissione può proporre all'organo deliberante, modifiche del presente regolamento e della relativa tabella dei punteggi.

ARTICOLO 9 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP

In base alla graduatoria definitiva e alla tipologia degli alloggi disponibili, l'ufficio competente convoca i potenziali assegnatari per la visione.

L'assegnatario ha tempo 15 giorni per accettare o rifiutare l'alloggio visionato, firmando apposito modulo predisposto dall'ufficio casa dell'Unione.

L'assegnatario, in caso di rinuncia ingiustificata dell'alloggio proposto perde il diritto all'assegnazione. In caso di rinuncia ritenuta motivata dall'ufficio preposto, il richiedente viene mantenuto nella sua posizione in graduatoria.

A seguito dell'accettazione formale da parte dell'assegnatario, il Responsabile del Servizio competente adotta il provvedimento di assegnazione.

L'alloggio assegnato deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione, salvo proroga concessa dal Servizio competente con motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dell'assegnazione, la definitiva esclusione dalla graduatoria e la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 10 - EMERGENZA ABITATIVA

E' facoltà delle singole Amministrazioni Comunali destinare, su segnalazione del Servizio Sociale Territoriale, una parte degli alloggi ERP, sottraendoli temporaneamente alla normativa di riferimento, a situazioni di grave emergenza abitativa con concessione amministrativa provvisoria.

La concessione amministrativa provvisoria ha durata massima di 12 mesi, con possibilità di eventuale rinnovo per un periodo massimo di 6 mesi.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai fini della divulgazione del presente regolamento e delle sue eventuali modifiche verrà data informazione mediante deposito di copia dello stesso presso gli sportelli sociali territoriali dei Comuni aderenti a UCMAN e avviso pubblico sui siti internet di UCMAN e dei suddetti Comuni affinché il pubblico possa prenderne visione.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

TABELLA PUNTEGGI

CONDIZIONI SOGGETTIVE

ANZIANITA'

Le condizioni A, B, C e D non sono cumulabili fra di loro

- A) Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 70 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni con handicap a carico
punti 10
- B) Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 65 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni con handicap a carico
punti 7
- C) Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 60 anni, anche se con eventuali minori o maggiorenni con handicap a carico
punti 3
- D) Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età pari o superiore a 70 anni alla data di chiusura del periodo di raccolta delle domande
punti 5

INVALIDITA'

Le condizioni E, F e G non sono cumulabili tra loro

Ai fini del presente regolamento si considera la condizione di colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di capacità lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale riconosciuto in tale condizione dalla vigente normativa in materia.

L'invalidità/disabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio, deve essere certificata dalla competente Commissione Medica dell'AUSL

- E) Presenza nel nucleo familiare di una persona invalida al 100% o cieco totale o sordomuto o portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. n° 104/1992
punti 10
- F) Presenza nel nucleo familiare di una persona invalida dal 67% al 99% o cieco parziale o portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L. n° 104/1992
punti 8
- G) Presenza nel nucleo familiare di un minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con certificazione prevista dalla L. n° 104/1992
punti 8
- H) Presenza nel nucleo familiare di più persone invalide dal 67% al 100% o di minore di anni 18 con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età con certificazione prevista dalla L. n° 104/1992

punti 3 per ciascuno oltre il primo

SITUAZIONE FAMILIARE

- I) Nucleo familiare composto da 1 solo adulto con minore/i convivente
punti 5
- J) Nucleo familiare con minori conviventi
punti 1 per ciascuno
- K) presenza nel nucleo di maggiorenni fino a 21 anni che frequentano un regolare percorso di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale
punti 1
- L) Nucleo familiare costituito da più persone che non abbiano compiuto 35 anni di età alla data di chiusura del periodo di raccolta delle domande e che convivano da almeno due anni
punti 10
- M) Nucleo familiare composto da un'unica persona di età inferiore ai 35 anni
punti 5

PERMANENZA SUL TERRITORIO

- N) Richiedente che ha la residenza anagrafica continuativa sul territorio comunale alla data di presentazione della domanda (l'anzianità sarà desunta dallo storico di residenza e sarà considerata dall'ultimo cambio effettuato).
Punteggi:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - da 3 a 6 anni | punti 4 |
| - da 6 anni e 1 giorno a 10 anni | punti 6 |
| - oltre 10 anni | punti 8 |
- O) Richiedenti non residenti in condizione di pendolarità che svolgono attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune presso il quale si presenta la domanda con distanza dal Comune di residenza superiore ai 25 Km
punti 5

CONDIZIONI SOCIALI

Le condizioni sociali non sono cumulabili con le condizioni oggettive

NUCLEI CERTIFICATI/SEGUITI/ SERVIZI SOCIALI

Le condizioni sociali non sono cumulabili tra di loro e devono essere attestate dal Servizio Sociale prima della formazione della graduatoria provvisoria. L'attestazione deve essere rinnovata ad ogni scadenza prevista all'art. 3

- P) Nucleo familiare con sistemazione precaria alloggiativa con contratto di natura transitoria o concessione amministrativa, procurata dall'Amministrazione Comunale. L'attestazione a cura del competente servizio può essere presentata solo a seguito di fallimento di soluzioni possibili autonomamente reperite

punti 8

- Q) Nucleo familiare in condizione di disagio, nel quale è presente anche la componente abitativa, per il quale l'area di riferimento del Settore dei Servizi Socio Sanitari ha in corso un progetto di sostegno e/o recupero. L'attestazione a cura del competente servizio può essere presentata solo a seguito di fallimento di soluzioni possibili autonomamente reperite

punti 15

- R) Nucleo familiare in condizione di disagio abitativo attestata dal competente servizio dell'area di riferimento del Settore dei Servizi Socio Sanitari, per il quale è dichiarato lo stato di urgenza al fine di garantire la sicurezza sociale dei componenti lo stesso nucleo, che si trovi nelle seguenti condizioni: necessità di tutela di minori in condizioni di disagio, conflitto familiare anche nell'ambito della violenza di genere, persona sola non autosufficiente priva di reti parentali

punti 20

CONDIZIONI OGGETTIVE

Le condizioni oggettive non sono cumulabili fra di loro

RILASCIO ALLOGGIO

I punteggi per le seguenti condizioni non saranno attribuiti se il richiedente o suo familiare presente nel nucleo ha l'usufrutto o la proprietà piena (esclusa la nuda proprietà) di alloggio adeguato allo standard abitativo del nucleo ubicato ovunque.

- S) Nucleo familiare residente in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:
- provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali;
 - verbale di conciliazione giudiziaria di sentenza di separazione omologata o altra sentenza esecutiva;
 - decreto di trasferimento della proprietà;

entro 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle domande

punti 10

- T) Nucleo familiare residente in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:
- provvedimento esecutivo di sfratto, che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali;
 - verbale di conciliazione giudiziaria di sentenza di separazione omologata o altra sentenza esecutiva;
 - decreto di trasferimento della proprietà;

oltre 6 mesi dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle domande

punti 7

DISAGIO ABITATIVO

Il punteggio non viene riconosciuto se la condizione è stata accertata a favore di altro richiedente che abbia beneficiato del punteggio in occasione di precedente richiesta di assegnazione alloggio

- U) Nucleo familiare residente da più di 2 anni dalla data di presentazione della domanda in alloggio dichiarato antigienico da parte dell'autorità competente

punti 5

- V) Nucleo familiare residente da più di 2 anni dalla data di presentazione della domanda in alloggio dichiarato parzialmente inidoneo per carenze tali da comportare interventi aventi caratteristiche superiori alle manutenzioni straordinarie, da certificarsi dal servizio competente

punti 8

- W) Nucleo familiare residente da più di 2 anni dalla data di presentazione della domanda, in abitazione ricavata in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità sono stati adibiti impropriamente ad abitazione, da certificarsi dal servizio competente, oppure in alloggio che per condizioni di vita e di salute viene certificato totalmente inidoneo alle necessità quotidiane dei residenti in presenza di Handicap

punti 10

- X) abitazione in alloggio sovraffollato secondo la seguente tabella:

	Superficie netta dell'alloggio misurata in metri quadri					
Numero abitanti nell'alloggio	fino a 27	da 28 a 37	da 38 a 41	da 42 a 55	da 56 a 65	da 66 a 75
1 persona	1	-	-	-	-	-
2 persone	2	1	-	-	-	-
3 persone	3	2	1	-	-	-
4 persone	Non attendibile	3	2	1	-	-
5 persone	Non attendibile	Non attendibile	3	2	1	-
6 persone e oltre	Non attendibile	Non attendibile	4	3	2	1

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non verranno attribuiti punteggi relativi alla condizione economica nel caso in cui il soggetto richiedente dichiari redditi ritenuti inattendibili (ISEE pari a 00,00 €), fatti salvi i redditi esenti ai fini IRPEF e i richiedenti il cui nucleo familiare è sostenuto economicamente in tutto o in parte dal Settore Servizi Sociali e di ciò sussista adeguata documentazione.

La valutazione della condizione economica tiene conto di:

- Y) Valore ISEE
- Z) Incidenza del canone annuo sul valore ISE

Per il punteggio relativo al valore ISEE si applica la seguente tabella:

valore ISEE da	a	punti
0	2.000,00	10
2.000,01	3.000,00	9
3.000,01	4.000,00	8
4.000,01	5.000,00	7
5.000,01	6.000,00	6
6.000,01	7.000,00	5
7.000,01	8.000,00	4
8.000,01	9.000,00	3
9.000,01	10.000,00	2
10.000,01	15.000,00	1

Per valore ISEE superiore ai 15.000,00 € non verrà attribuito punteggio.

Per il punteggio di incidenza canone si applica la seguente tabella:

Fasce di incidenza canone sul valore ISE		punti
da 14%	a 16%	1
da 16,01%	a 18%	2
da 18,01%	a 20%	3
da 20,01%	a 22%	4
da 22,01%	a 24%	5
da 24,01%	a 26%	6
da 26,01%	a 28%	7
da 28,01%	a 30%	8
da 30,01%	a 32%	9
oltre 32,01%		10

Per ottenere il riconoscimento del punteggio relativo all'incidenza canone/ISE il richiedente deve essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo per l'abitazione di residenza, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato.

Il punteggio sarà attribuito solo a fronte della presentazione delle regolari ricevute del pagamento dell'affitto dei 6 mesi precedenti alla data della presentazione della domanda.